

TI_GERICHTE 15.1996.00015 vom 30. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00015

FR: TI_GERICHTE 15.1996.00015 du 30 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1996.00015 del 30 settembre 1996

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all'Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Con scritto 9 ottobre 1995 l'escussa ha comunicato all'UEF di Locarno di nulla dovere alla procedente chiedendogli contestualmente di annullare la pubblicazione del precetto e promettendo di pagare l'importo in esecuzione entro il 17 ottobre 1995. Al più tardi il 9 ottobre 1995 _____ ha quindi saputo dell'emissione del PE n. _____ e della notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Ne consegue che il reclamo 1. febbraio 1996 di _____ risulta abbondantemente tardivo.

E. 2

Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito.

E. 3

_____ postula la declaratoria di nullità dell'esecuzione n. _____, aggravandosi contro la pubblicazione del PE nelle forme edittali perché ella è sempre stata domiciliata a Locarno e "la notifica nelle forme edittali di un PE è ammissibile soltanto nel caso eccezionale, non ricorrente nella fattispecie, che il debitore sia davvero irreperibile, e non certo per il fatto che questo sia un po' sordo e tanto malconcio da non poter scattare ad aprire la porta d'ingresso". a) Di principio vi è la possibilità di notificare atti esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione (cfr. CEF

E. 5

La reclamante evidenzia infine che i quadri "dalle posizioni da 26 a 30 sono stati acquistati per un valore superiore a Fr. 100'000.-- dal figlio della signora _____ a cui appartiene l'orologio posizione n. 31 d'oro (non dorato) del valore di acquisto di Fr. 25'000.--/30'000.--". a) l'ufficio di esecuzione non poteva non pignorare gli oggetti in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF 84 III 83). b) La debitrice non ha interposto opposizione nell'esecuzione n. _____. L'UEF di Locarno si è quindi determinato correttamente: infatti quando non vi è opposizione, la procedura esecutiva deve continuare su richiesta della creditrice con il pignoramento e, ricevuta la domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 116 cpv. 1 LEF), con l'avviso alla debitrice che quest'ultima ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF) e con la conseguente realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF). c) Né l'Ufficio di esecuzione né l'Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un oggetto (DTF 72 III 16, 48 III 39). Quando, come in concreto, la debitrice rivendica per il

figlio l'esclusiva proprietà di parte dei beni pignorati, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l'UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF relativamente ai quadri staggiti alle posizioni da 26 a 30 e all'orologio sub n. 31 del verbale di pignoramento. Nelle more della procedura di rivendicazione l'incanto di questi oggetti rimarrà sospeso.

E. 6

Il reclamo 1. febbraio 1996 _____ è quindi irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.